

DELIBERA N. 159/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TV1 SPA (EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE TV1)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETTERA A)
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA 538/01/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;*

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTO che con atto CONT n. 43/2011, notificato il 30 dicembre 2011, il Corecom Toscana ha contestato alla società TV1 SPA, con sede legale a Monteverchi (AR), in via Aretina 534/l, esercente l'emittente televisiva locale TV1, a seguito di controlli effettuati nella settimana di programmazione dal 6 al 13 settembre 2010, che nei programmi delle gare sportive "Podismo - 30° Trofeo Siro Noferi" e "Ultimo Kilometro" programma di ciclismo, è stata riscontrata l'inquadratura di striscioni pubblicitari, contenenti marchi commerciali, nel contesto delle riprese delle manifestazioni sportive, senza l'indicazione della scritta identificativa, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

VISTE le memorie giustificative, pervenute il 16 febbraio 2012, nelle quali la società ha dichiarato che la trasmissione di pubblicità non segnalata all'interno dei programmi, oggetto di contestazione, è consistita nell'esposizione di striscioni e cartelli pubblicitari affissi sul percorso delle varie manifestazioni sportive, in cui sono presenti marchi e pubblicità degli sponsor dell'evento. Le riprese di eventi sportivi contengono le inquadrature di pubblicità, quali gli striscioni e la cartellonistica, perchè risulta difficile, se non impossibile, la loro eliminazione dal contesto della manifestazione, soprattutto durante le riprese in diretta dell'evento sportivo;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 3 maggio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima moltiplicata per i due programmi in cui è stata riscontrata la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05, all'art 36 bis, <Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>; e che l'art. 3, comma 1 della delibera 538/01/CSP < La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita>; l'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP <Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società TV1 SPA, esercente l'emittente televisiva TV1, per la trasmissione di comunicazioni commerciali non segnalate all'interno dei programmi sportivi "Podismo-30° Trofeo Siro Noferi" e "Ultimo kilometro", gara podistica la prima e programma di ciclismo l'altro, trasmessi anche in replica in vari orari nella settimana dal 6 al 12 settembre 2010, perché la ripresa di telecronache sportive, in diretta, non può prescindere dal contenere le immagini effettivamente presenti sul luogo in cui avviene la competizione e, quindi, anche quelle di marchi pubblicitari. Il palco sul quale avvengono le premiazioni è tappezzato di scritte pubblicitarie e così pure le transenne, poste a contenere la folla dei tifosi lungo il percorso stradale, sono ricoperte da striscioni con scritte pubblicitarie di sponsor locali che hanno contribuito all'organizzazione e realizzazione della gara sportiva, ed è inoltre presente lungo il percorso la cartellonistica stradale. Pertanto *nell'effettuazione di riprese, durante la telecronaca delle gare sportive, è inevitabile l'inquadratura di qualcuna delle immagini pubblicitarie presenti sul luogo, risultando integrata la condizione che esclude la natura pubblicitaria della ripresa di nomi, marchi, simboli, (come nel caso di specie) attività o prodotti relativi all'evento ripreso, quando la ripresa sia occasionale tecnicamente necessaria, non ripetuta* (art.6, D.M. 581/1983).

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società TV1 SPA, con sede legale in via Aretina n. 534/1, Montevarchi (AR) - esercente l'emittente televisiva locale *Tv1*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL Vice SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci